

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 604/2011 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2011****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Un contenitore cilindrico in acciaio, avente una lunghezza di circa 30 cm e un diametro di circa 3 cm (cosiddetto "sistema di gonfiaggio per airbag").</p> <p>Tale dispositivo comprende spinotti di contatto elettrico, un dispositivo d'ignizione, una camera con generatore pirotecnico, una camera con una miscela di gas, filtri e un ugello per lo scarico di gas.</p> <p>La miscela di gas è composta di protossido di azoto, argon ed elio.</p> <p>Quando un segnale elettrico proveniente da un sistema di sensori di un veicolo a motore attiva l'accensione, inizia un processo in cui la carica pirotecnica brucia e, di conseguenza, i gas si riscaldano creando una pressione elevata. I gas vengono poi espulsi dall'ugello e riempiono l'airbag.</p> <p>Il dispositivo è destinato a essere incorporato nel sistema airbag di sicurezza di un veicolo a motore.</p>	8708 95 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVII e del testo dei codici NC 8708, 8708 95 e 8708 95 99.</p> <p>La funzione del dispositivo è di riempire il cuscino dell'airbag con gas e non di produrre effetti pirotecnici ai sensi del capitolo 36. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3604.</p> <p>I "generatori di gas d'aria" sono dispositivi che producono gas combustibile a partire da coke, antracite o altro materiale contenente carbonio. Il processo di produzione di un gas a seguito di rapide reazioni chimiche (esplosioni) di materiale pirotecnico non rientra nella voce 8405. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del sistema di gonfiaggio per airbag alla voce 8405 [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8405, lettere A) e B)].</p> <p>Il dispositivo fa parte di un airbag di sicurezza con un sistema di gonfiaggio [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8708, lettera O)] e va pertanto classificato nel codice NC 8708 95 99.</p>
<p>2. Un contenitore cilindrico in acciaio, avente una lunghezza di circa 21 cm e un diametro di circa 5 cm (cosiddetto "sistema di gonfiaggio per airbag").</p> <p>Tale dispositivo comprende spinotti di contatto elettrico, un dispositivo d'ignizione, una camera con generatore pirotecnico, una camera di espansione, filtri e un ugello per lo scarico dei gas.</p> <p>Quando un segnale elettrico proveniente da un sistema di sensori di un veicolo a motore attiva l'accensione, inizia un processo in cui la carica pirotecnica brucia e, di conseguenza, la camera di espansione si riempie di gas creando un'elevata pressione. I gas vengono poi espulsi dall'ugello e riempiono l'airbag.</p> <p>Il dispositivo è destinato a essere incorporato nel sistema airbag di sicurezza di un veicolo a motore.</p>	8708 95 99	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVII e del testo dei codici NC 8708, 8708 95 e 8708 95 99.</p> <p>La funzione del dispositivo è di riempire il cuscino dell'airbag con gas e non di produrre effetti pirotecnici ai sensi del capitolo 36. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3604.</p> <p>I "generatori di gas d'aria" sono dispositivi che producono gas combustibile a partire da coke, antracite o altro materiale contenente carbonio. Il processo di produzione di un gas a seguito di rapide reazioni chimiche (esplosioni) di materiale pirotecnico non rientra nella voce 8405. Di conseguenza, è esclusa la classificazione del sistema di gonfiaggio per airbag alla voce 8405 [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8405, lettere A) e B)].</p> <p>Il dispositivo fa parte di un airbag di sicurezza con un sistema di gonfiaggio [vedere inoltre le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8708, lettera O)] e va pertanto classificato nel codice NC 8708 95 99.</p>